



ASSEGNI SENZA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”.... Novità dal MINISTERO ECONOMIA e FINANZA (MEF)

Facciamo riferimento al nostro precedente comunicato dell'8 febbraio 2019, per aggiornarvi circa le novità applicative del MEF in tema di sanzioni amministrative per la mancata apposizione della clausola di **non trasferibilità** su assegni bancari e postali.

Ad oggi il **comportamento del MEF** rispetto alla contestazione ANTIRICICLAGGIO per l'omessa segnalazione di assegni privi della clausola di “NON TRASFERIBILITÀ” **non** appare **ancora univoco** in tutte le realtà territoriali.

Il MEF considera il lavoratore bancario alla stregua dell’“Intermediario Finanziario” (Banche, Finanziarie, ecc.) applicando allo stesso le **sanzioni** piene prevista dall'articolo 49, comma 5 del Decreto Legislativo 231/2007 e quindi, qualora non sia segnalata la mancanza, il collega sarà sanzionato con un importo compreso **tra 3.000 e 50.000 euro** (aumentato di cinque volte per assegni superiori a 250.000€).

La sanzione minima ridotta dalle previsioni dell'art. 9-bis Legge 136/2018, si applica unicamente a:

- soggetto che emette l'assegno;
- beneficiario;
- purché siano esclusi estremi di riciclaggio.



ATTENZIONE: poichè l'emissione di un assegno con irregolarità è una violazione della normativa antiriciclaggio, la sanzione è a carico del soggetto sanzionato e pertanto, **PER LEGGE, NON E' MAI ASSICURABILE!**

**PER ASSEGNI CON IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000 €
VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTA COMPIAZIONE:
BENEFICIARIO + LUOGO E DATA + “NON TRASFERIBILE”**

Stante comunque la complessità della tematica, continueremo ad approfondire la normativa ed a tenerVi informati passo a passo delle novità interpretative e/o normative sul tema. Allo stesso tempo sotporremo anche al tavolo di trattativa con l'Azienda ogni proposta che possa tutelare i colleghi.

Qualora malauguratamente incorrette nella sanzione, contattate il vostro RSA che è sempre a disposizione per qualsiasi necessità.

Milano, 25/03/2019